

Il vostro interlocutore
solution & benefit gmbh

Copertura integrale

Indice	Pagina
Informazioni sul contratto	2
Assicurazione responsabilità civile	3
Somma di garanzia e sottolimiti	5
Franchigie	6
Panoramica dei premi	7
Condizioni particolari	8
Proposta	12

Informazioni sul contratto

1. Imprese assicurate e caratteristiche dell'attività

Stipulante con luoghi d'esercizio in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein
solution+benefit GmbH, Bernstrasse 1, 3280 Murten

Scopo dell'impresa:

- Naturopati coassicurati secondo lista separata
 - Naturopati, Massaggiatori medici

2. Broker autorizzato

solution & benefit gmbh
Bernstrasse 1
3280 Murten

Assicurazione responsabilità civile

Imprese assicurate e attività aziendali

Sono assicurate le attività dello stipulante e delle altre imprese assicurate per gli scopi aziendali riportati nelle informazioni contrattuali.

La copertura assicurativa convenuta è valida per tutte le imprese e le attività aziendali assicurate, se non vi è una regolamentazione differente.

Calcolo del premio per le imprese assicurate

Per il calcolo del premio devono essere dichiarati i dati necessari di tutte le ditte assicurate.

6010 Responsabilità civile copertura di base

È assicurata la responsabilità civile delle imprese assicurate fondata sulle disposizioni legali per danni corporali e materiali in relazione al rischio per impianti, esercizio, prodotti e ambiente. Sono assicurati anche:

- Responsabilità civile relativa a terreni, stabili, locali e impianti
- Responsabilità civile in qualità di committente, per somme di costruzione complessive fino a CHF 2 000 000
- Responsabilità civile in qualità di detentore e/o derivanti dall'uso di veicoli a motore
- Carico e scarico di veicoli a motore
- Responsabilità civile dall'uso di biciclette e di veicoli equiparati a quest'ultime in materia di assicurazione e responsabilità civile
- Responsabilità civile dall'uso di biciclette a motore con obbligo di assicurazione
- Responsabilità civile in base alla legge federale sulla protezione civile
- Rischi collaterali specifici dell'impresa e del ramo
- Spese di prevenzione di danni
- Danni corporali e materiali in rapporto con pregiudizi all'ambiente
- Assicurazione responsabilità civile privata nei viaggi di servizio
- Danni durante viaggi di servizi in tutto il mondo
- Danni al guardaroba
- Danni a terreni, stabili e locali in affitto, in leasing o in locazione
- Danni ad installazioni e apparecchi di telecomunicazione d'ufficio noleggiati o in leasing
- Danni a veicoli durante il carico o lo scarico
- Spese per cambio di serrature
- Spese per appelli tramite i media
- Copertura preventiva
- Protezione giuridica in procedimenti penali e amministrativi
- Procedura arbitrale
- Danneggiamento, distruzione o perdita di fascicoli di clienti
- Danni patrimoniali in seguito a violazione della protezione dei dati
- Assunzione della responsabilità civile contrattuale
- Rinuncia all'eccezione della negligenza grave

Somma di garanzia e sottolimiti

Assicurazione di responsabilità civile

Salvo diversa regolamentazione, la somma di garanzia e i sottolimiti valgono come garanzia doppia per anno di assicurazione, ovvero vengono versati al massimo due volte per l'insieme dei danni come pure per gli altri costi eventualmente assicurati che si manifestano nel corso di un medesimo anno di assicurazione. Per un singolo sinistro vengono versati al massimo solo la somma di garanzia semplice, risp. Il sottolimite (non è possibile l'accumulo della somma di garanzia, risp. del sottolimite per un singolo sinistro).

Per le coperture convenute valgono i sottolimiti indicati qui di seguito (somma limitata entro la somma di garanzia).

Se per lo stesso sinistro vengono richieste diverse coperture, si applica ogni singolo sottolimite convenuto.

Se per una copertura non è indicato un sottolimite, vale la somma di garanzia convenuta.

Somma di garanzia per danni corporali e materiali e per gli altri costi	CHF	5 000 000
--	------------	------------------

Sottolimiti:

6010 Responsabilità civile copertura di base

- | | | |
|--|-----|---------|
| ▪ Spese per appelli tramite i media | CHF | 100 000 |
| ▪ Protezione giuridica in procedimenti penali e amministrativi | CHF | 500 000 |
| ▪ Danneggiamento, distruzione o perdita di fascicoli di clienti | CHF | 100 000 |
| ▪ Danni patrimoniali in seguito a violazione della protezione dei dati | CHF | 100 000 |

Franchigie

Assicurazione di responsabilità civile

La franchigia vale per ogni evento e si riferisce a tutte le prestazioni da noi accordate e comprende anche le spese di difesa contro le pretese ingiustificate.

Se per lo stesso sinistro si applicano diverse franchigie (p.es. per il rischio di base e per i rischi speciali coassicurati), l'assicurato deve farsi carico solo della franchigia più alta tra quelle applicabili.

Per le coperture per le quali non è indicata la franchigia si applica quella della copertura di base responsabilità civile.

Franchigia per sinistro per:

▪ tutte le prestazioni assicurative ad eccezione dei danni corporali	CHF	500
---	------------	------------

Altre franchigie per sinistro per:

6010 Responsabilità civile copertura di base

▪ Assicurazione responsabilità civile privata nei viaggi di servizio	CHF	500
- Danni in USA/Canada (compresi danni corporali)	CHF	1 000
▪ Danni durante viaggi di servizi in tutto il mondo	CHF	500
- Danni in USA/Canada (compresi danni corporali)	CHF	1 000
▪ Copertura preventiva	CHF	1 000
▪ Danneggiamento, distruzione o perdita di fascicoli di clienti	CHF	1 000
▪ Danni patrimoniali in seguito a violazione della protezione dei dati	CHF	1 000

Condizioni particolari

Condizioni particolari assicurazione responsabilità civile

69001 Copertura integrale

1 Oggetto dell'assicurazione

1.1 In deroga all'articolo 1 e all'articolo 5 lettera I della descrizione del modulo 6010 Responsabilità civile copertura di base per medici naturopati (ma non per le altre persone), assicuriamo anche la responsabilità civile legale per danni patrimoniali puri derivanti dall'attività di naturopata. Sono considerati danni patrimoniali puri i danni valutabili in denaro, che non sono la conseguenza di un danno corporale o materiale assicurato ai sensi dell'articolo 1 della descrizione del modulo 6010 Responsabilità civile copertura di base (per esempio quale conseguenza di cure inadeguate, del rilascio di certificati e perizie inesatte, di applicazione di terapie non appropriate). Non sono assicurate le pretese a causa di mancanza di redditività (polipragmasia) nonché quelle in relazione a informazioni sulle assicurazioni.

1.2 In complemento all'articolo 2 della descrizione del modulo 6010 Responsabilità civile copertura di base, l'assicurazione copre anche la responsabilità civile derivante:

- dall'occupazione di un sostituto nonché la responsabilità civile personale di quest'ultimo;
- dall'attività di docente universitario esercitata a tempo parziale;
- dalla dispensazione di agenti terapeutici nell'ambito della naturopatia e dell'omeopatia, in deroga parziale all'articolo 5 lettera k della descrizione del modulo 6010 Responsabilità civile copertura di base.

1.3 In deroga parziale all'articolo 5 lettera m trattino 2 della descrizione del modulo 6010 Responsabilità civile copertura di base, assicuriamo anche la responsabilità civile:

- per danni causati da raggi X o da un'altra radiazione ionizzante in relazione a un'attività medica. Non sono assicurati i danni genetici.

Se un evento imprevisto può provocare il pericolo di una contaminazione da radiazioni ionizzanti, in deroga parziale all'articolo 5 lettera n della descrizione del modulo 6010 Responsabilità civile copertura di base, assicuriamo anche le spese imposte per legge all'assicurato e determinate da provvedimenti per scongiurare tale pericolo (spese di prevenzione danni).

Non sono assicurate le spese per determinare ed eliminare la causa dell'evento come anche le spese derivanti da riparazioni e modifiche alle attrezzi della persona assicurata;

- per danni causati dagli effetti di raggi laser.

1.4 L'articolo 5 lettera j della descrizione del modulo 6010 Responsabilità civile copertura di base non si applica alle pretese derivanti da danni insorti in seguito all'attività medica esercitata su persone.

1.5 Non sono assicurate:

- le pretese di un terzo, se lo stipulante è vincolato a questo terzo in virtù di un contratto di lavoro o in qualità di funzionario;
- la responsabilità civile derivante da un'attività per conto di un ospedale, se questa attività è esercitata in virtù di un contratto di lavoro o in qualità di funzionario dell'ospedale.

2 Validità temporale

L'articolo 4.2 della descrizione del modulo 6010 Responsabilità civile copertura di base viene sostituito dalle seguenti disposizioni:

2.1 L'assicurazione è valida per le pretese che vengono avanzate nei confronti di un assicurato nel corso della durata del contratto. In caso di cessazione del contratto la copertura assicurativa è valida a condizione che l'avanzamento delle pretese non ci venga notificato oltre 60 mesi dopo il termine del contratto.

2.2 Si considera data di rivendicazione di una pretesa:

1. la prima formulazione scritta di un'accusa o di una pretesa concreta da parte del danneggiato o di una persona che fa valere i suoi diritti nei confronti di un assicurato;

2. la prima richiesta scritta di documenti o informazioni presso una persona assicurata in relazione a un sinistro presunto o concreto da parte di un aente diritto o di un rappresentante autorizzato;
3. la data in cui un assicurato è venuto a conoscenza del fatto che è stato avviato contro di lui un procedimento penale;
4. la sua dichiarazione scritta secondo la quale lei o un altro assicurato siete venuti a conoscenza, durante la durata del contratto, di un atto o di un'omissione che potrebbero motivare la sua responsabilità civile e/ o quella di un altro assicurato. In tal caso si prendono in considerazione le dichiarazioni a noi trasmesse e che contengono le seguenti indicazioni:
 - le modalità di svolgimento dell'atto o dell'omissione, incluso il momento in cui ha avuto luogo;
 - le possibili conseguenze o i possibili danni risultanti dal suddetto atto o dalla suddetta omissione;
 - i dati personali di chi ha commesso l'atto o l'omissione;
 - le persone che potenzialmente possono avanzare pretese (con indicazione, se possibile, del loro nome e indirizzo).

Le dichiarazioni ricevute dopo la fine del contratto sono considerate come ricevute l'ultimo giorno della durata contrattuale.

Se per lo stesso evento si applicano più criteri, si considera la data più vecchia.

Per le eventuali pretese in relazione al precedente articolo 2.2 cifre da 2 a 4, sussiste copertura nella misura in cui le suddette pretese vengono effettivamente avanzate contro un assicurato al più tardi 60 mesi (assicurazione susseguente).

2.3 Come momento della rivendicazione della pretesa per prevenzione dei danni si considera il momento in cui si constata per la prima volta l'imminenza di un danno assicurato.

2.4 Tutte le pretese derivanti da un danno in serie ai sensi del successivo articolo 3.3 capoverso 1 si considerano avanzate nel momento in cui viene avanzata la prima pretesa ai sensi dei precedenti articoli 2.2 e 2.3. Se la prima pretesa viene avanzata prima dell'inizio del contratto, non sono assicurate tutte le pretese relative alla medesima serie.

2.5 Per i danni e/o spese che sono stati causati prima dell'inizio del contratto, la copertura è garantita solo se l'assicurato dimostra in modo attendibile che all'inizio del contratto non era a conoscenza di un atto o di un'omissione che potesse chiamare in causa la sua responsabilità civile. Lo stesso vale per le pretese derivanti da un danno in serie secondo il successivo articolo 3.3 capoverso 1, se un danno appartenente alla serie o delle spese sono stati causati prima dell'inizio del contratto.

Se i danni e/o le spese secondo il capoverso precedente sono coperti da un'eventuale assicurazione precedente, è concessa, nell'ambito delle disposizioni del presente contratto, la copertura della differenza delle somme assicurate (assicurazione complementare). Le prestazioni derivanti dalla precedente assicurazione hanno la precedenza su questo contratto e vengono dedotte dalla somma di garanzia del presente contratto.

2.6 Se, nel corso della durata contrattuale, vengono effettuati dei cambiamenti dell'estensione della copertura (compresi i cambiamenti della somma di garanzia e/o della franchigia) si applica per analogia il precedente articolo 2.5 capoverso 1.

2.7 In caso di cessione dello studio medico assicurato o di decesso della persona assicurata, la copertura assicurativa si estende anche alle pretese per danni causati durante la durata contrattuale, ma solo per le pretese che vengono fatte valere entro il termine di prescrizione legale dall'estinzione dell'assicurazione.

Le pretese che vengono avanzate durante la durata dell'assicurazione suppletiva e che non riguardano un evento di sinistro secondo la definizione del danno in serie sono considerate come avanzate il giorno della fine del contratto.

Non sono assicurate le pretese derivanti da danni che sono stati causati dopo la fine del contratto. Quando queste pretese sono fatte valere anche in presenza della copertura di un altro contratto assicurativo, non sussiste alcuna assicurazione suppletiva ai sensi di questa disposizione.

3 Prestazioni

L'articolo 1 delle condizioni dell'assicurazione responsabilità civile viene sostituito dalle seguenti disposizioni:

3.1 Le nostre prestazioni consistono nella liquidazione delle pretese fondate e nella difesa da quelle

ingiustificate. Esse comprendono anche i relativi interessi di danno, le spese per ridurre il danno, le spese di perizia, di avvocato, giudiziarie, di arbitrato, di conciliazione, di prevenzione di danni ed altri costi (per es. spese di compensazione), il tutto nei limiti della somma di garanzia o del sottolimite stabilito nella polizza o nelle condizioni contrattuali, meno la franchigia convenuta.

3.2 La somma di garanzia vale quale garanzia sestupla per anno assicurativo, cioè essa viene versata al massimo sei volte per l'insieme delle pretese per danni e per tutte le spese di prevenzione di danni nonché per le eventuali altre spese assicurate che, nello stesso anno assicurativo, vengono avanzate nei confronti dell'assicurato.

Per un sinistro singolo viene versata al massimo solo la somma di garanzia semplice (non è possibile l'accumulo della somma di garanzia per un solo sinistro).

3.3 L'insieme di tutte le pretese per tutti i danni derivanti dalla stessa causa è considerato un unico evento (danno in serie). Il numero dei lesi, delle persone che avanzano delle pretese o degli aventi diritto è irrilevante.

Si considera che si tratti della stessa causa nel caso in cui più danni siano attribuibili allo stesso difetto o errore di un prodotto o sostanza (come errori di sviluppo, di costruzione, produzione, istruzione o presentazione) o se sono attribuibili alla stessa azione od omissione (come violazione o omissione dell'obbligo di diligenza).

3.4 Le prestazioni e i loro limiti si basano sulle disposizioni contrattuali di assicurazione (comprese quelle riguardanti la somma d'assicurazione e la franchigia) che erano valide al momento in cui è stata avanzata la pretesa ai sensi dei precedenti articoli da 2.2 a 2.4.

4 Assicurazione preventiva

A complemento dell'art. 3.19 della descrizione del modulo 6010 Responsabilità civile copertura di base, l'assicurazione si estende ai nuovi membri che si affilano durante un anno d'assicurazione.

5 Conteggio premi

La solution+benefit GmbH è tenuta a presentare alla Mobiliare al 1° marzo dell'anno successivo l'elenco attuale (cognomi, nomi, indirizzo e, se disponibile, date di nascita) dei membri assicurati e della loro appartenenza ad associazioni professionali.

Questo elenco costituisce la base per il conteggio definitivo dei premi per l'anno assicurativo in corso secondo l'art. 3 delle condizioni dell'assicurazione responsabilità civile.

6 Limitazioni dell'estensione della copertura

Non è assicurata la responsabilità civile per i seguenti metodi terapeutici:

- omeosiniatria (combinazione di agopuntura e iniezioni omeopatiche);
- metodi di Aschner;
- drenaggio con metodi invasivi.

Questa limitazione della copertura non vale per i medici ayurvedici;

- terapia umorale;

- bagni caldi (bagni per surriscaldamento oltre 40°C).

Questa limitazione della copertura non vale per medici e terapeuti ayurvedici;

- ionoforesi (introduzione di farmaci nella pelle utilizzando corrente elettrica);

- bagni di Schlenz (bagni ipertermici);

- atlaslogia (manipolazioni della prima vertebra cervicale);

- vitalogia (secondo Hugger);

- emoterapia (iniezione o somministrazione di sangue omeopaticamente potenziato o modificato in altro modo).

Questa limitazione della copertura non vale per i medici ayurvedici;

- astrologia (consulenza astrologica sulle terapie);

- spiritual healing (guarigione mentale attraverso le forze spirituali);

- terapia primale, terapia dell'urlo primordiale (secondo A. Janov);

- HOT (terapia di ossidazione ematogena);

- ozonoterapia (applicazione di ozono in forma gassosa, miscelazione del sangue con l'ozono);

- terapia con cellule fresche e organoterapia;

- terapia neurale;

- terapia del timo (immunostimolazione con estratti di timo);
- osteopatia, ad eccezione dell'osteopatia cranio-sacrale.

Questo elenco è esaustivo.

7 Disdetta da parte della Mobiliare in caso di sinistro

In deroga parziale alle condizioni generali D, cifra 5, cpv. 2, la nostra responsabilità si estingue in caso di disdetta da parte della Mobiliare in caso di sinistro allo scadere di un termine di cinque mesi dalla ricezione della disdetta da parte sua per la fine di ogni anno.

8 Ripristino della somma di garanzia dopo ogni sinistro

Nel quadro delle presenti basi contrattuali, dopo ogni sinistro lo stipulante può chiedere di ripristinare l'importo originario convenuto della somma di garanzia massima, dietro versamento di un sovrappremio da convenire.